

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 91/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 novembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 8, ultimo comma, della legge 16 gennaio 1967, n. 3, con il quale l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Impeciati e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suddetti;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e dei revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2009 e 2010 – correlati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Luigi Impeciati

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 1° dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA
(INSMLI) PER GLI ESERCIZI 2009 E 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. – Il quadro normativo	»	14
2. – Gli organi e l'organizzazione	»	16
3. – Le risorse umane	»	19
3.1 – Il personale di ruolo	»	19
3.2 – Il personale comandato	»	20
4. – L'attività istituzionale	»	23
5. – I risultati contabili della gestione	»	27
5.1 – I bilanci e l'ordinamento contabile	»	27
5.2 – Le fonti di finanziamento	»	27
5.3 – Il bilancio di esercizio	»	29
5.3.1. – Lo stato patrimoniale	»	29
5.3.2. – Il conto economico	»	32
5.4 – Il rendiconto finanziario	»	35
6. – Conclusioni	»	39

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La gestione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), al cui controllo la Corte attende a norma degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, richiamata dall'art. 8 della legge 16.1.1967, n. 3, ha già formato oggetto di relazioni al Parlamento fino al 2008.¹

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 2009 e 2010, nonché sulle vicende istituzionali più significative sino alla data odierna.

¹ Per la relazione dal 2007 al 2008 si fa riferimento ad Atti Parlamentari, XVI Legislatura – Senato della Repubblica, doc. XV, n. 246.

1. IL QUADRO NORMATIVO

Sull'ordinamento dell'INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), vigente negli anni in esame, si rinvia – per gli aspetti di dettaglio – al precedente referto, rammentando che è stato istituito come ente pubblico con la legge n. 3 del 16.1.1967, allo scopo di conferire il riconoscimento giuridico formale e, conseguentemente, i finanziamenti pubblici, all'Istituto Storico fondato da Ferruccio Parri.

É sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni e Attività Culturali (art. 1 dello Statuto) e svolge attività di indagine storiografica allo scopo di conservare, consentendone allo stesso tempo la più ampia divulgazione, nonché far conoscere la documentazione sul periodo della Resistenza e della Liberazione.

Si articola in una struttura federativa (67 istituti associati e 9 enti collegati, diffusi sull'intero territorio nazionale), composta dall'Istituto Nazionale con sede a Milano, con personalità di diritto pubblico, dagli Istituti storici regionali, provinciali o locali, nonché dagli Enti storici a carattere non territoriale, che svolgono nel rispettivo ambito analoghe attività di documentazione e studio.

Non ha scopo di lucro e dal 1° gennaio 2003, ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Dal 20.5.2003, in attuazione del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, l'ente è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2010 n. 212 è stata abrogata la legge n. 3 del 13 gennaio 1967, ma il suo riconoscimento giuridico è stato comunque riconfermato con l'approvazione del nuovo statuto attraverso il decreto ministeriale del MIBAC del 27 dicembre 2002.

Il precedente referto, a seguito della nuova personalità giuridica acquisita, ha dato conto del nuovo statuto e delle modifiche statutarie successivamente apportate (l'ultima delle quali è stata operata in data 19 dicembre 2009).

In particolare, con il nuovo Statuto, è stata riconfermata la natura dell'Istituto, quale sistema federativo paritario tra la Sede nazionale e gli Istituti storici e gli Enti associati (che conservano autonomia giuridica, scientifica, funzionale e gestionale) dei quali è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, Regioni o Province autonome competenti. Gli istituti federati sono dotati di patrimonio archivistico e librario (artt. 1 e 3 dello Statuto).

E' stato anche disposto che l'associazione non possa distribuire utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 5); è stato eliminato il divieto per i componenti del

Consiglio di amministrazione di permanere, dopo due mandati, nella medesima carica (art. 11); è stata, altresì, ampliata la composizione del collegio dei revisori dei conti (art. 20) e sono state previste ulteriori fonti di finanziamento (art. 22).²

² Art 22 dello Statuto "Quote di partecipazione e contributi." " Agli oneri per il funzionamento l'Istituto provvede attraverso: a) le eventuali quote annuali degli Istituti e degli Enti associati; b) il contributo ordinario dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e contributi, continuativi o una tantum, di Enti pubblici, nonché di Enti e soggetti, persone fisiche o giuridiche, di diritto privato; d) i proventi derivanti dall'attività e dai servizi prestati; e) eventuali rendite di depositi, lasciti e simili.

2. GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'associazione, di durata triennale, sono:

- a) il Consiglio Generale,
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;

sono inoltre organi consultivi:

- a) il Comitato scientifico;
- b) la Conferenza dei direttori degli Istituti e degli Enti associati.

Il Consiglio generale, organo di natura assembleare composto, negli anni di interesse, da 67 membri, svolge, principalmente, funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività, nonché di vigilanza sulla loro attuazione, di approvazione dei documenti di bilancio, di nomina alle cariche maggiormente rappresentative, di accettazione o di esclusione dei soggetti associati. Esso è formato dai legali rappresentanti degli Istituti e degli Enti associati e da tre rappresentanti della pubblica amministrazione (Beni Culturali, Difesa, Pubblica Istruzione). Partecipano, con voto consultivo, i membri onorari nominati dal Consiglio stesso (artt. 8, 9 e 10 dello Statuto).

Il Consiglio generale, come da previsione statutaria (approvazione dei bilanci) si è riunito due volte nel 2009 e tre volte nel 2010.

Il Consiglio di amministrazione che è l'organo esecutivo dell'associazione nel 2009 si è riunito sei volte mentre nel 2010 cinque.

Tra le sue competenze di rilievo vi è quella di elaborare i programmi di lavoro, le proposte di provvedimenti nonché i documenti di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale. Esso è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da sette consiglieri nominati dal Consiglio generale. Le funzioni dei componenti vengono attribuite normalmente a docenti universitari o di istituti scolastici e a personalità di alto profilo culturale e scientifico.

Vi partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale ed il Direttore scientifico.